



Stato della tecnica: apparecchi frigoriferi e congelatori nel settore commerciale

Stato: 1° gennaio 2022

N° d'incarto: O452-2529

Situazione iniziale

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di apparecchi¹ frigoriferi e congelatori nel settore commerciale che utilizzano sostanze stabili nell'aria sono vietate secondo l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Delle deroghe esistono a tali divieti secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim se:

- secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima, e
- sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

L'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie per la fabbricazione, l'importazione, la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica (e, di conseguenza, a seguito del quale non è più soddisfatta la condizione per la deroga di cui all'allegato 2.10, numero 2.2, capoverso 2, lettera a ORRPChim):

- fabbricazione e importazione: 6 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica
- messa a disposizione e fornitura a terzi: 12 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica

Il presente documento descrive lo stato della tecnica che costituisce la base per le eccezioni e le disposizioni transitorie menzionate più in alto. Questo stato della tecnica si basa sulle conoscenze attualmente disponibili ed è stato stabilito con le seguenti associazioni professionali e aziende (in ordine alfabetico):

Association Suisse du Froid (ASF); Associazione Ticinese Frigoristi (ATF); Electrosuisse Comitato Tecnico 61; Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA); Frigoconsulting AG; Schweizerischer Verband für Kältetechnik (SVK).

Ulteriori informazioni sullo stato della tecnica possono essere richieste via e-mail all'indirizzo chemicals@bafu.admin.ch.

¹ Per la differenziazione tra apparecchi e impianti, si veda il [sito dell'UFAM sui prodotti refrigeranti](#)

Definizione dello stato della tecnica per apparecchi frigoriferi e congelatori nel settore commerciale

Secondo l'attuale stato della tecnica, esistono alternative ai seguenti apparecchi che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Questi apparecchi non possono più essere fabbricati, importati o immessi sul mercato dopo la data limite indicata.

Apparecchi con prodotti refrigeranti stabili nell'aria	Data della modifica dello stato della tecnica	Data limite per la fabbricazione e l'importazione	Data limite per la messa a disposizione e la fornitura
Nuovi mobili refrigerati per la vendita al dettaglio (p.es. banchi di vendita, vetrine refrigerate, congelatori a pozzetto), ad eccezione degli apparecchi combinati per il riscaldamento e il raffreddamento ²	01.07.2019	01.01.2020	01.07.2020
Nuovi apparecchi per la refrigerazione e congelazione per lo stoccaggio (p.es. frigoriferi, congelatori)			
Nuovi armadi climatizzati per vini			
Nuove macchine per il ghiaccio (p.es. cubetti, granuli, pepite, scaglie, blocchi) con una capacità fino a 250 kg di ghiaccio al giorno ³			
Nuovi erogatori di bevande (p.es sistemi post-mix)			
Nuovi cassette refrigeranti / congelatori			
Nuove vaschette refrigerate (p.es. saladette)			
Nuovi gruppi monoblocco per celle frigorifere			
Nuovi abbattitori e abbattitori rapidi che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 2500.			
Nuovi apparecchi combinati per il riscaldamento e il raffreddamento che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1500.	01.01.2022	01.07.2022	01.01.2023
Nuovi abbattitori e abbattitori rapidi che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1500.			
Nuovi box refrigerati per rifiuti <ul style="list-style-type: none"> - senza sistema di riscaldamento per volumi fino a 3 x 240 litri. - con sistema di riscaldamento che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1500. - per volumi superiori a 3 x 240 litri che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 1500. 			

² L'eccezione per gli apparecchi combinati per il riscaldamento e il raffreddamento è stata introdotta retroattivamente.

³ Macchine per il ghiaccio con capacità maggiori possono essere abbinate ad un impianto centrale a CO₂.